

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro)

GIOVEDÌ 12 APRILE 1973

Presidenza del Presidente della 11^a Comm.ne
POZZAR

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale de' Cocci.*

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

« **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie** » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione della discussione).

Con l'esame dell'articolo 26, si riprende la discussione, sospesa ieri. Tale articolo è approvato con la soppressione del primo comma e delle parole: « A tal fine », al secondo, in accoglimento di un emendamento dei relatori.

Il relatore Forelli propone quindi un nuovo testo dell'articolo 27, che viene approvato con una rettifica nella rubrica suggerita

dal senatore De Carolis. L'articolo risulta così formulato:

Art. 27.

(Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti).

« Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il capo dell'ufficio designerà i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Agli altri magistrati della stessa sezione; sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge ».

Dopo l'approvazione dell'articolo 28, sul quale non sono stati presentati emendamen-

ti, vengono approvati i seguenti articoli aggiuntivi 28-bis e 28-ter, presentati dal Governo:

Art. 28-bis.

« Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1.450 milioni ».

Art. 28-ter.

« Il ruolo organico della magistratura è aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000.

Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge ».

Prima della votazione dell'articolo 28-ter, il senatore Torelli ritira un suo emendamento che, dopo brevi interventi dei senatori Petrella, Sica, Varaldo, del presidente Pozzar e del sottosegretario de' Cocci, è trasformato in ordine del giorno, ai sensi del settimo comma dell'articolo 95 del Regolamento. L'ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo, è approvato: esso impegna il Governo ad intervenire presso il Consiglio superiore della magistratura affinché i magistrati destinati ai posti di organico di cui all'articolo 28-ter siano assegnati con preferenza alla sezione per le controversie di lavoro e comunque nel numero richiesto dalle esigenze derivanti dall'applicazione della legge.

Sono esaminate successivamente due proposte miranti ad aggiungere un nuovo articolo 28-quater: una del Governo e una dei relatori. Quest'ultima proposta è accolta (il rappresentante del Governo si era rimesso alle Commissioni), mentre l'altra resta assorbita. L'articolo 28-quater è così formulato:

Art. 28-quater.

« Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.

Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla metà dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.

I concorsi sono indetti dal Ministro di grazia e giustizia su base distrettuale e la residenza nel distretto costituisce condizione di ammissibilità.

I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.

Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

Ai coadiutori giudiziari oltre a quelli di ordine possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza ».

Le Commissioni approvano quindi due ulteriori articoli aggiuntivi: 28-quinquies, presentato dai relatori (sul quale il sottosegretario de' Cocci si era rimesso alle Commissioni), e 28-sexies, presentato dal Governo, del seguente tenore:

Art. 28-quinquies.

« I presidenti delle Corti di appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle

sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria ».

Art. 28-*sexies*.

« L'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e l'articolo 67, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia ».

Soppresso poi l'articolo 29, con riferimento a proposte di coordinamento che saranno esaminate successivamente, sono approvati un articolo aggiuntivo 29-*bis*, relativo alla copertura finanziaria, presentato dal Governo e l'articolo 30, dopo il ritiro di due emendamenti: uno dei relatori e l'altro del senatore Giuliano. È egualmente approvata una tabella concernente il ruolo organico della magistratura, proposta dal Governo, in relazione al contenuto dell'articolo 28-*ter*.

Dopo un breve intervento del senatore De Carolis, il senatore Boldrini ritira un emendamento mirante ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 5 (prevede la sospensione della prescrizione del credito dipendente da rapporto di lavoro durante la permanenza del rapporto stesso), che era stato accantonato nella seduta del 4 aprile. Il senatore Boldrini si riserva di presentare al riguardo un apposito disegno di legge.

Le Commissioni approvano quindi numerose proposte di coordinamento predisposte, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, dal comitato di coordinamento nominato nella seduta di ieri.

Tali proposte concernono anzitutto modifiche di carattere formale agli articoli 429, 431, 439, 439-*bis*, 450-*ter*, 459 e 463-*bis* nonché una diversa collocazione dell'articolo 434.

Il testo dell'articolo 438-*ter* è sostituito dal seguente:

Art. 438-*ter*.

(Notificazione della domanda riconvenzionale)

« Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo precedente deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni ».

La predetta modifica di coordinamento è accolta a seguito della ravvisata contraddittorietà tra il testo dell'articolo 438-*ter*, precedentemente approvato dalle Commissioni, e le disposizioni dell'articolo 438.

Altra modifica di coordinamento concerne una nuova numerazione degli articoli del Titolo IV del codice di procedura civile e la conseguente modifica dei riferimenti agli articoli stessi nel testo di tutto il disegno di legge.

Risulta, inoltre, soppresso l'articolo 1-*bis* (la disposizione in esso contenuta è trasferita in un articolo successivo); inserito un articolo 2-*bis*, che trasferisce in un nuovo arti-

colo 618-bis del codice di procedura civile la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 431; soppressi gli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 come tali. Le disposizioni in tali articoli contenute, con alcune modifiche prevalentemente formali, vengono inserite tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a mezzo di una successiva modifica di coordinamento; tra le disposizioni di attuazione del codice è inserito, altresì, l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore De Carolis ed approvato dalle Commissioni con riserva di collocazione.

Sono poi introdotte le rubriche agli articoli da 16 a 20, approvati nella seduta precedente, e viene mutata l'intera numerazione degli articoli del disegno di legge in conseguenza delle modifiche apportate.

Le Commissioni conferiscono infine mandato ai relatori di presentare all'Assemblea la relazione favorevole ed il testo del disegno di legge.

A questo punto, anche a nome del presidente della Commissione giustizia, senatore Bertinelli, il presidente Pozzar si dichiara particolarmente lieto che, con l'impegno di tutti i commissari, le Commissioni riunite abbiano concluso, in sede redigente, la discussione del disegno di legge. Rilevato che i principi fondamentali del provvedimento (semplicità, oralità, concentrazione, immediatezza e gratuità) non sono stati scalfiti dalle varie modifiche apportate al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, l'oratore — dopo aver particolarmente ringraziato i relatori ed i rappresentanti del Governo — sottolinea come il positivo risultato conseguito dalle Commissioni sia il frutto della fattiva collaborazione instauratasi tra i Gruppi dell'arco costituzionale, i relatori ed il Governo e pone in evidenza la rilevante importanza del provvedimento. Esso, infatti, come altre leggi votate dal Parlamento nella passata legislatura, quali ad esempio il riordinamento delle pensioni e lo statuto dei lavoratori, è destinato ad incidere profondamente sulla realtà sociale e a tutelare convenientemente i diritti dei lavoratori. Ciò vale, in particolare, ove si consideri che i processi di lavoro — che durano attualmente anche dieci anni — dovrebbero risultare — con l'entrata

in vigore della legge — assai più rapidi, talchè si può presumere che l'Italia potrà allinearsi agli altri paesi della CEE, nei quali la durata dei procedimenti non supera in genere l'anno. Non si tratta quindi — afferma il presidente Pozzar — di una semplice legge di razionalizzazione, ma di una vera e propria riforma, che opererà positivamente nella sfera delle libertà civili e che garantirà in modo più adeguato la difesa dei diritti dei lavoratori e della loro dignità. Si augura pertanto che il provvedimento abbia il voto favorevole dell'Assemblea e, successivamente, quello della Camera dei deputati, cui dovrà essere rinviato a causa delle modifiche introdotte.

Il sottosegretario de' Cocci, nell'associarsi alle dichiarazioni del Presidente, che ringrazia sentitamente, insieme ai relatori e ai membri delle Commissioni, sottolinea con compiacimento che si è ormai pervenuti quasi alla fine di una lunga vicenda parlamentare protrattasi per tre legislature, ed esprime l'avviso che il disegno di legge possa essere definitivamente approvato, dopo il voto della Assemblea del Senato e quello della Camera dei deputati, prima delle ferie estive. Assicura che il Governo si adopererà in tal senso.

Il relatore Torelli, associandosi ai precedenti interventi, ringrazia anch'egli tutti i commissari, il sottosegretario de' Cocci, per l'essenziale collaborazione, ed il presidente Pozzar per il modo esemplare con cui ha saputo dirigere la discussione.

La seduta termina alle ore 10,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 12 APRILE 1973

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per il quinquennio 1972-1976 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507** » (788).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Riferisce alla Commissione il senatore De Ponti, illustrando le finalità del disegno di legge, che fissa all'85 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse dalla Regione siciliana in ciascun anno finanziario, il contributo dovuto alla stessa Regione, a titolo di solidarietà nazionale, in base all'articolo 38 dello Statuto regionale. Il relatore fa anche presente che il provvedimento determina nell'importo di lire 40 miliardi la somma dovuta dalla Regione, per lo stesso quinquennio, a titolo di rimborso per le spese sostenute dallo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. Conclude sollecitando la Commissione ad esprimere avviso favorevole al disegno di legge.

Interviene quindi il senatore Bacchi, il quale chiede delucidazioni circa l'aumento dall'80 all'85 per cento del contributo in questione, rispetto a quanto previsto per il precedente quinquennio.

In risposta, il senatore Patrini osserva che la lievitazione, sottolineata dal senatore Bacchi, dipende dall'entrata in vigore della riforma fiscale, per la parte attinente alle imposte indirette, e dalla conseguente riduzione del gettito derivante dall'imposta di fabbricazione.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Bacchi, il quale, pur non opponendosi al disegno di legge, osserva che se la situazione è nei termini indicati dal senatore Patrini, si rischia di creare un pericoloso precedente, fissando un non giustificabile principio di automatico adeguamento dei contributi dovuti alle Regioni alle diminuzioni del gettito tributario, il presidente Martinelli fa notare che l'articolo 38 dello Statuto siciliano, diversamente da quanto previsto da altri statuti, non prevede esplicitamente la fissazione di una precisa aliquota per la devoluzione dei contributi, lasciando dunque alla discre-

zionalità del legislatore nazionale la determinazione del loro ammontare, all'inizio di ogni quinquennio.

In una breve replica, il relatore De Ponti propone quindi alla Commissione di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La Commissione, all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, aderisce alla proposta.

« **Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità** » (955), d'iniziativa dei deputati Venturoli e Raffaelli; La Loggia e Frau, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Riferisce alla Commissione il senatore De Luca, sottolineando che il disegno di legge mira ad estendere alle Regioni la normativa prevista dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva, presso gli enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. Conclude proponendo alla Commissione di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La Commissione, con l'assenso del rappresentante del Governo, accoglie all'unanimità la proposta.

« **Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, e loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943** » (962), d'iniziativa dei deputati Gramegna ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore De Luca, relatore alla Commissione, illustra il disposto del disegno di legge, sottolineando che esso intende colmare una lacuna legislativa esistente in materia pensionistica, che impedisce alle vittime civili o loro superstiti, a seguito delle dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943, di poter usufruire di una qualsiasi pensione.

Dopo aver accennato agli episodi dolorosi di quel difficile periodo, il relatore fa presente che il provvedimento estende alle categorie indicate sopra le vigenti disposizioni in materia di pensioni di guerra. Conclude proponendo alla Commissione di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Borraccino e Patrini, del presidente Martinelli e del rappresentante del Governo — interventi che sottolineano lo spirito del disegno di legge come segno tangibile di solidarietà per le vittime di quello storico periodo — la Commissione accoglie all'unanimità la proposta del relatore.

Il presidente Martinelli sospende la seduta per consentire ai commissari di partecipare a votazioni in corso in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, viene ripresa alle ore 12,35).

Il presidente Martinelli propone, ottenendo l'assenso della Commissione, di rinviare ad altra seduta l'esame degli altri disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 12,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 12 APRILE 1973

*Presidenza del Presidente
TOGNI*

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Ulteriore proroga dell'Ente autonomo del porto di Napoli** » (1009), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il presidente Togni riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge, volto a colmare, fino al 31 dicembre 1973, un vuoto normativo che comprometterebbe la gestione commerciale dello scalo partenopeo;

fa presente che il provvedimento è invocato dalle categorie interessate ed incontra il pieno consenso del Governo, che lo ha proposto al Parlamento e, che, a mezzo del ministro Lupis, ne ha vivamente sollecitato l'immediata discussione.

Dopo che il senatore Avezzano Comes si è dichiarato favorevole, auspicando tuttavia che il Parlamento possa quanto prima discutere la più volte annunciata normativa generale ed organica sui porti, prende la parola il senatore Fermariello, il quale preannuncia l'astensione dal voto dei rappresentanti del Gruppo comunista in segno di protesta, oltre che per il vuoto normativo che il provvedimento solo oggi riesce a colmare, anche per il mancato adempimento, da parte del Governo, dell'impegno ripetutamente assunto, di presentare alle Camere un disegno di legge-quadro sulla gestione dei porti; conclude il suo intervento invitando la Commissione ad assumere le iniziative idonee ad accelerare al massimo la presentazione del suddetto disegno di legge-quadro.

Il Presidente relatore fornisce assicurazioni ed i senatori Premoli, Santalco e Salerno, a nome dei Gruppi di appartenenza, si dichiarano favorevoli al provvedimento.

L'articolo unico viene infine approvato senza modificazioni.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 12 APRILE 1973

*Presidenza del Presidente
PECORARO*

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo** » (1), d'iniziativa popolare.

(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 3ª).

Il senatore Coppola, designato estensore del parere, illustra il disegno di legge sul-

l'elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo che, essendo di iniziativa popolare, non necessita di essere ripresentato, ai sensi dell'articolo 74, comma secondo, del Regolamento del Senato, con lo scadere della legislatura. L'oratore ricorda che il provvedimento ha dato luogo, nella scorsa legislatura, ad un ampio dibattito in seno alla Giunta, conclusosi con un parere nel quale molto opportunamente veniva messo in evidenza il fine politico dell'iniziativa, volta ad attuare la democratizzazione degli organi comunitari. Sottolinea, peraltro, le difficoltà che si dovranno affrontare per armonizzare il sistema di elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, qualora tale elezione avvenga a suffragio universale, nei vari Paesi della Comunità e mette in evidenza le implicazioni costituzionali e giuridiche per l'attuazione di tale sistema in sede nazionale. A questo proposito fa presente che durante l'esame, già iniziato presso le Commissioni 1^a e 3^a in sede congiunta, il relatore Bartolomei ha proposto che venga affidato ad una Sottocommissione il compito di rielaborare sotto il profilo tecnico il provvedimento. Il senatore Coppola riprende la osservazione già fatta in seno alle Commissioni competenti di merito, circa le difficoltà che dal punto di vista politico comunitario l'Europa sta attraversando, auspicando che tali difficoltà vengano superate e che inizi un periodo della politica europea nel quale possano essere attuate le iniziative di integrazione e di democratizzazione della Comunità previste dai Trattati, tra le quali rientra quella della elezione a suffragio universale diretto, con metodo uniforme, dei membri del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dall'articolo 138, terzo comma, del Trattato istitutivo della CEE.

L'estensore designato del parere conclude affermando che l'iniziativa popolare, anche unilaterale, di democratizzazione del Parlamento europeo va esaminata con il massimo impegno per l'importante fine politico, in sede europea, che essa comporta e auspicando una iniziativa, nelle forme e al momento opportuno, del Parlamento italiano nei confronti degli altri Parlamenti per procedere all'elezione a suffragio universale

diretto del Parlamento europeo. Di conseguenza, pur rilevando che dal punto di vista tecnico il provvedimento dovrà essere migliorato, auspica che la Giunta esprima parere favorevole, lasciando alle Commissioni competenti la valutazione degli aspetti costituzionali e di conformità agli impegni del Trattato del provvedimento.

Successivamente prende la parola il senatore Fabbrini, per ricordare che l'articolo 138, terzo comma, del Trattato CEE prevede che l'elezione a suffragio universale diretto dei parlamentari europei avvenga secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati; ritiene perciò che un'iniziativa unilaterale di un Paese membro della Comunità sia in contrasto con tale norma. Afferma comunque di essere favorevole allo spirito politico del provvedimento di democratizzazione delle istituzioni parlamentari europee e concorda con il relatore nel ritenere che le Commissioni competenti dovranno rivedere il contenuto del provvedimento, orientandolo verso criteri più rispondenti al contenuto del Trattato.

Il presidente Pecoraro esprime apprezzamento per gli interventi dei precedenti oratori e ricorda le competenze della Giunta, concordando con l'opinione precedentemente espressa che le Commissioni di merito, nell'esaminare in sede primaria il provvedimento, possano modificarne la struttura tecnica in modo da pervenire nel tempo ad una unica metodologia e ad un unico contesto temporale di elezione nei Paesi della Comunità. Conclude sottolineando l'importanza dell'iniziativa popolare in materia.

Il senatore Cipolla fa osservare anzitutto che le Commissioni competenti di merito modificheranno profondamente, a suo avviso, il testo del disegno di legge: sarebbe pertanto opportuno che la Giunta si pronunciasse sul testo modificato. Aggiunge in secondo luogo che il Gruppo comunista, pur essendo favorevole all'elezione del Parlamento europeo, non ritiene che un'elezione unilaterale possa avere altro significato oltre quello propagandistico, tanto più nella situazione attuale, in cui l'Italia si è staccata di fatto dalla solidarietà comunitaria, in particolare per ciò che concerne la poli-

tica monetaria comune. Infine non si deve dimenticare la questione essenziale, e cioè che i poteri che sono stati di fatto sottratti dalle Comunità ai Parlamenti nazionali, sono stati trasferiti non al Parlamento europeo, ma al Consiglio dei ministri comunitario; ed è soprattutto qui — nel senso che questi poteri siano sottoposti a controllo parlamentare — che una precisa azione dovrebbe essere svolta, quanto meno in connessione con l'iniziativa per l'elezione diretta. Propone, pertanto, che la Giunta inizi fin da ora un preciso studio in proposito, prendendo contatto anche con organi simili degli altri Parlamenti della Comunità, previa autorizzazione della Presidenza del Senato e d'accordo con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Giraud ritiene che la Giunta dovrà inquadrare il proprio parere sull'elezione diretta in tutta la complessa problematica comunitaria, tenendo conto in particolare della più recente evoluzione, la quale ha posto in primo piano soprattutto la esigenza di maggiori poteri da attribuire al Parlamento europeo.

La senatrice Tullia Romagnoli Carettoni si dichiara d'accordo col senatore Giraud

ed insiste perchè la Giunta tenga adeguato conto della sua giusta considerazione e sottolinei, quindi, nel parere, non solo l'importanza dell'elezione diretta, ma anche il problema connesso dei poteri del Parlamento europeo. Un'azione in tal senso dovrebbe, a suo avviso, essere intrapresa, anche nei confronti di altri Paesi, perchè le due questioni siano poste congiuntamente all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver riassunto la discussione, propone, sulla base delle risultanze di questa e d'accordo con gli intervenuti, che sia dato mandato al senatore Coppola di estendere il parere favorevole, tenendo conto delle osservazioni e proposte che sono state fatte nel corso del dibattito, e prendendo eventuali contatti con gli oratori che ad esso hanno partecipato. La proposta è accolta.

La seduta termina alle ore 10,55.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20